



## AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

**ORDINANZA N. 347 DEL 22 APR. 2011**

ORGANIZZAZIONE DEL SETTORE DEL LAVORO PORTUALE NEL PORTO DI VENEZIA: DEFINIZIONE, ANCHE AI FINI DELLA SICUREZZA, DEI SEGMENTI DI OPERAZIONI PORTUALI APPALTABILI E DEI SERVIZI SPECIALISTICI, COMPLEMENTARI E ACCESSORI AL CICLO DELLE OPERAZIONI PORTUALI, DA RENDERSI AI SOGGETTI AUTORIZZATI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 16 E 18 DELLA LEGGE 84/1994.  
DISCIPLINA AGGIORNATA.

### IL PRESIDENTE

VISTA la Legge 28 gennaio 1994, n° 84, concernente il riordino della legislazione in materia portuale e le sue successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto 1 luglio 2008 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Venezia;

VISTO l'art. 16 della citata Legge 84/94, così come modificato dalla Legge 30 giugno 2000, n° 186, che attribuisce alle autorità portuali la disciplina e la vigilanza sull'espletamento delle operazioni portuali e dei servizi portuali;

VISTO il Decreto 31 marzo 1995, n° 585, del Ministro dei Trasporti e della Navigazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 47 del 26 febbraio 1996, concernente il Regolamento di cui all'art. 16 della Legge 84/1994;

VISTO il Decreto M.T.N. n° 132 del 6 febbraio 2001 contenente il "Regolamento concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione da parte delle autorità portuali e marittime dei servizi portuali, ai sensi dell'art. 16 della Legge n°84/1994";

CONSIDERATO che le imprese autorizzate ai sensi degli articoli 16 e 18 – fermi restando gli obblighi derivanti dall'articolo 16, comma 4, lettera a) e dall'articolo 18, comma 6 (programmi, investimenti, dotazione mezzi, personale, ecc.) – sono di fatto e di diritto titolari del ciclo delle operazioni portuali;



**PORTO DI VENEZIA**  
DOVE LA TERRA GIRA INTORNO AL MARE



## AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

CONSIDERATO inoltre che l'individuazione dei segmenti di operazioni portuali appaltabili e dei servizi specialistici, complementari ed accessori al ciclo delle operazioni portuali deve essere compiuta sulla base delle esigenze operative del porto di Venezia, delle imprese autorizzate e operanti, e delle specifiche necessità risultanti dall'organizzazione locale del lavoro portuale;

VISTE le Ordinanze n° 73 e n° 74 del 14 giugno 1999, concernenti rispettivamente "Autorizzazione all'esercizio, da parte di imprese, di attività portuali per conto proprio o di terzi. Nuova disciplina" e "Autorizzazione all'esercizio di attività portuali da parte di imprese industriali già in regime di autonomia funzionale. Deroga transitoria per le imprese industriali dei settori siderurgico e metallurgico";

VISTA l'Ordinanza n° 231 del 30 gennaio 2006, concernente "Autorizzazione all'affidamento ad imprese portuali, autorizzate ai sensi dell'art. 16 della Legge 84/1994 dell'esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo delle imprese portuali concessionarie";

VISTA l'Ordinanza n° 248 del 19 dicembre 2006, concernente "Autorizzazione per la fornitura dei servizi portuali riferiti a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali da rendersi ai soggetti autorizzati ai sensi degli artt. 16 e 18 della Legge 84/1994";

VISTO il "Protocollo di intesa per la pianificazione di interventi in materia di sicurezza del lavoro nel porto di Venezia", sottoscritto presso l'Ufficio di Prefettura in data 22 febbraio 2008, con il quale al punto 14) viene sottolineato l'impegno a definire, anche ai fini della sicurezza, i segmenti di operazioni portuali appaltabili ed i servizi specialistici, complementari ed accessori al ciclo delle operazioni portuali";

VISTA l'Ordinanza n° 308 del 29 giugno 2009, concernente "Nuova organizzazione del settore del lavoro portuale nel porto di Venezia. Disciplina concernente la definizione, anche ai fini della sicurezza, dei segmenti di operazioni portuali appaltabili e dei servizi specialistici, complementari e accessori al ciclo delle operazioni portuali, da rendersi ai soggetti autorizzati ai sensi degli art. 16 e 18 della Legge 84/1994";

TENUTO CONTO delle valutazioni emerse al termine del periodo sperimentale espressamente previsto all'art. 5 della citata Ord. 308/09, e dei conseguenti necessari correttivi da applicare all'organizzazione del lavoro, concertati con tutti i rappresentanti di categoria interessati allo svolgimento delle operazioni e dei servizi portuali;

SENTITA in merito, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della citata Legge 84/94, la Commissione Consultiva Locale, riunitasi in data 30 marzo 2011;





## AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

IN VIRTU' dei poteri conferiti:

### ORDINA

#### ARTICOLO 1

La nuova organizzazione del settore del lavoro portuale nel porto di Venezia tiene imprescindibilmente conto delle seguenti linee guida:

1. l'impresa portuale concessionaria (terminal), autorizzata ai sensi degli artt. 16 e 18 L. 84/94, in quanto titolare dell'intero ciclo operativo deve dimostrare di possedere una capacità ed una organizzazione del lavoro adeguate alle attività da espletare;
2. dietro motivata richiesta dell'impresa portuale concessionaria (terminal), l'Autorità Portuale può autorizzare l'affidamento ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell'art. 16, dell'esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo;
3. l'affidamento di cui al punto precedente deve inderogabilmente trovare corrispondenza all'interno del business-plan presentato annualmente dal terminalista e dev'essere disciplinato attraverso apposito contratto di appalto stabile e predeterminato (durata minima di legge e comunque non inferiore a tre mesi) comportante l'assunzione in capo all'appaltatrice dell'esercizio del potere organizzativo e direttivo sui lavoratori nonché l'assunzione del rischio di impresa;
4. ritenuto necessario ottimizzare il coordinamento all'interno delle squadre operative interessate alle operazioni portuali anche ai fini della sicurezza del lavoro, per ciascuno dei segmenti di cui alle successive tabelle deve necessariamente essere rispettato il seguente principio:
  - in assenza di un contratto di appalto debitamente autorizzato dall'Autorità Portuale, l'organizzazione del lavoro deve prevedere esclusivamente l'impiego di dipendenti dell'impresa portuale concessionaria (terminal), salva la possibilità di ricorrere al personale di provenienza dell'impresa autorizzata ai sensi dell'art. 17 ad integrazione del proprio organico;
  - in presenza di un contratto di appalto debitamente autorizzato dall'Autorità Portuale, l'organizzazione del lavoro





## AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

deve prevedere esclusivamente l'impiego di dipendenti dell'impresa appaltatrice, salva la possibilità di ricorrere al personale di provenienza dell'impresa autorizzata ai sensi dell'art. 17 ad integrazione del proprio organico;

5. l'affidamento ad altre imprese portuali autorizzate non può risultare prevalente rispetto all'attività eseguita direttamente dal terminalista;
6. l'affidamento in appalto ad altre imprese autorizzate non può comunque avere per oggetto servizi ed attività che la legge riserva all'impresa ex art. 17.

### ARTICOLO 2

Fermi restando i principi inderogabili di cui all'art. 1, le attività comprese nel proprio ciclo operativo che l'impresa portuale concessionaria (terminal), autorizzata ai sensi degli artt. 16 e 18 L. 84/94, può affidare ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell'art. 16, previa autorizzazione dell'Autorità Portuale sono tassativamente:

1. per quanto riguarda il settore merceologico delle rinfuse:
  - a) segmento di bordo (ad es. movimentazione in stiva a mezzo pala meccanica, bobcat, escavatore, ecc. e pulizia della stiva);
  - b) segmento di sottobordo (ad es. pala meccanica, escavatore, tramoggia, ecc.);
  - c) segmento di piazzale (ad es. movimentazione a piazzale/magazzino finalizzata alla riconsegna della merce);
2. per quanto riguarda il settore merceologico general cargo/project cargo:
  - a) segmento di bordo (ad es. movimentazione in stiva a mezzo fork-lift ed il tiraggio);
  - b) segmento di sottobordo (ad es. movimentazione in banchina a mezzo fork-lift, il facchinaggio e l'attività di camion spola, ad eccezione dell'attività rivolta esclusivamente al trasporto di colli eccezionali in ambito portuale);
  - c) segmento di piazzale (ad es. movimentazione a piazzale/magazzino finalizzata alla riconsegna della merce);





## AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

3. per quanto riguarda il settore merceologico della siderurgia in colli e marmo:
  - a) segmento di bordo (ad es. movimentazione in stiva a mezzo fork-lift ed il tiraggio);
  - b) segmento di sottobordo (ad es. movimentazione in banchina a mezzo fork-lift, il facchinaggio e l'attività di camion spola);
  - c) segmento di piazzale (ad es. movimentazione a piazzale/magazzino finalizzata alla riconsegna della merce);
4. per quanto riguarda il settore merceologico dei contenitori:
  - a) segmento di sottobordo (ad es. l'attività di camion spola);
  - b) segmento di piazzale (ad es. la movimentazione a terra mediante reach-stacker, front-loader o fork-lift);
5. per quanto riguarda il settore merceologico ro-ro:
  - a) segmento di sottobordo (ad es. l'attività di camion spola);
  - b) segmento di piazzale (ad es. la movimentazione orizzontale mediante motrici, ralle o mafi).

Ai fini della necessaria verifica preventiva circa il rispetto del criterio della prevalenza delle attività direttamente eseguite dal terminalista, potrà essere affidato alle imprese autorizzate ex art. 16 non concessionarie solamente uno dei tre segmenti operativi contraddistinti come "bordo", "sottobordo" e "piazzale" per ciascuno dei sopra distinti settori merceologici.

### Articolo 3

Conseguentemente, per effetto della determinazione delle attività oggetto di terziarizzazione di cui all'articolo precedente, i servizi specialistici, complementari ed accessori al ciclo delle operazioni portuali devono tassativamente considerarsi le sotto indicate attività:

- 1) riempimento/svuotamento contenitori ed attività ad esse inerenti e conseguenti;
- 2) campionatura, misurazione e pesatura delle merci;
- 3) vagliatura di merci alla rinfusa (es. carbone) e lavorazione di merci senza trasformazione (es. frantumazione);





## AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

- 4) imballaggio, pulizia merce, ricondizionamento, riparazione imballaggi (gabbie, casse, palette, ...) fardaggio e copertura merce nei depositi e piazzali;
- 5) pulizia celle/magazzini/depositi con l'utilizzo di idonee attrezzature;
- 6) riparazione/manutenzione contenitori vuoti ed attività ad esse inerenti e conseguenti;
- 7) sezionatura tronchi e merci in genere;
- 8) attività di spingicarro con idonee attrezzature;
- 9) trasporto rinfuse polverulente con autocarri telonati e trasporto colli eccezionali in ambito portuale;
- 10) prevenzione dell'interramento dei fondali e dell'intorbidimento ed inquinamento delle acque durante le operazioni di carico e scarico su/da navi di materiali polverulenti (es. carbone, caolino, clinker, sfarinati).

### Articolo 4

L'attività di rizzaggio/derizzaggio può essere svolta da personale del terminal, da personale dell'impresa ex art. 17, da personale marittimo in autoproduzione o, qualora richiesta espressamente dal comando/nave o spedizioniere, da un soggetto iscritto al registro ex art. 68 Cod. Nav..

L'attività di commesso, in quanto servizio fiduciario, può essere svolta soltanto dal personale dipendente del terminal o, a sua integrazione, da personale dell'impresa ex art. 17, dotato di caratteristiche professionali adeguate e certificate.

L'attività peritale in contraddittorio con l'impresa terminalista può essere svolta da soggetti dotati di specifiche professionalità altamente specializzate iscritte negli appositi albi peritali, su richiesta del proprietario della merce e/o dello spedizioniere.

### Articolo 5

La ripetuta violazione delle norme contenute nella presente ordinanza, debitamente accertata in loco da verbale ispettivo, comporterà l'automatico esame della posizione della società inadempiente presso gli Organi Collegiali.

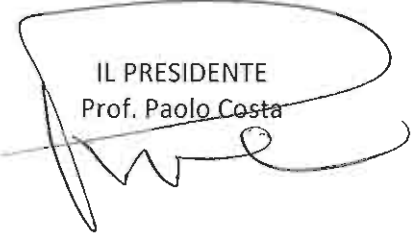


## AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

### Articolo 6

La presente Ordinanza entra in vigore con effetto immediato. Conseguentemente, dalla medesima data, viene abrogata l'Ordinanza n° 308/2009 mentre gli artt. 3 e 4 della presente Ordinanza sostituiscono l'art. 1 della precedente Ordinanza n° 248/2006.

IL PRESIDENTE  
Prof. Paolo Costa



- *all. linee di indirizzo ai fini di un corretto affidamento di un segmento del ciclo operativo.*





## AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

**Allegato all'Ordinanza n° 347 del 22 APR. 2011**

### **Linee di indirizzo ai fini di un corretto affidamento di un segmento del ciclo operativo.**

Per un corretto affidamento di un segmento del ciclo operativo si richiama l'attenzione su quanto segue:

1. l'impresa terminalista che intende (è una facoltà e non un obbligo) appaltare un segmento del ciclo operativo (di bordo, o di sottobordo, o di piazzale) deve chiedere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 18, comma 7, ultimo periodo della L. 84/1994 specificando quale dei tre segmenti intende appaltare ed il nominativo dell'impresa alla quale intende affidare il segmento di ciclo operativo individuato;
2. l'Autorità Portuale, espletate positivamente le verifiche di legge, autorizza l'appalto chiedendo che sia prodotta, prima dell'affidamento, copia del contratto;
3. l'impresa appaltatrice, che deve disporre di mezzi e risorse per poter svolgere l'attività appaltata, assume interamente a proprio rischio la gestione dell'appalto;
4. l'impresa appaltante rimane in ogni caso l'unico soggetto responsabile, anche delle attività appaltate, nei confronti dell'Autorità Portuale per gli obblighi discendenti dall'autorizzazione e dalla concessione demaniale ex artt. 16 e 18 della L. 84/1994;
5. l'attività appaltata non può essere preponderante rispetto all'intero ciclo operativo;
6. al fine di azzerare i rischi interferenziali dovuti alla presenza all'interno di un segmento di ciclo di più soggetti imprenditoriali, ogni segmento di ciclo appaltato dovrà essere interamente svolto dall'impresa appaltatrice;
7. l'appalto del segmento c.d. di "bordo" prevede pertanto l'affidamento all'impresa appaltatrice dell'intera attività che si svolge a bordo della nave, con la naturale ed ovvia esclusione della sola attività di gruista;
8. l'impresa appaltatrice può (non deve) ricorrere al personale di provenienza dell'impresa autorizzata ex art. 17 L. 84/94 ad integrazione del proprio organico per garantire l'espletamento dell'intero segmento di ciclo appaltato.

